

FOGLIO INFORMATIVO
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI LEASING

CLARIS LEASING S.p.A.

Società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Capitale sociale e riserve al 31.12.2019 € 60.732.616,00

Codice Fiscale Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: 03598000267

Partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Piazza Rinaldi, 8 – 31100 Treviso (TV)

Tel. 0422/427411, Fax. 0422/427499

Sito internet: www.clarisleasing.it

PEC: CLARISLEASING@PEC.IT

Indirizzo mail: claris.leasing@clarisleasing.it

Iscritta al n. 16 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art.106 D.Lgs. 385/93 - cod n. 32534

ULTERIORI INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto con il quale entra in contatto costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

Denominazione:

Sede:

Telefono e e-mail:

Iscrizione ad Albo o Elenco:

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco:

Qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente:

CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA (CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI)

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (cosiddetto lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi definito. Al momento della stipula del contratto viene chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo (anticipo), mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

Servizi accessori al contratto di leasing

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto - e comunque sino alla riconsegna o all'acquisto - è tenuto ad assicurare i beni oggetto del contratto presso Compagnia di Assicurazione di primaria importanza e di gradimento della concedente, a propria cura e spese, per l'intero suo costo effettivo, con apposite polizze che dovranno essere vincolate a favore della concedente contro tutti i rischi. L'utilizzatore potrà aderire, in alternativa, al contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato da Claris Leasing S.p.A. con Generali Italia S.p.A. a copertura del bene in leasing. Prima di aderire al contratto di assicurazione proposto dal concedente, l'utilizzatore sarà informato dei costi, dei contenuti della polizza e riceverà le informative previste dalla normativa vigente in materia di distribuzione assicurativa.

Rischi tipici

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Aggiornamento 01/10/2020

1

CLARIS LEASING S.P.A.

Capitale Sociale interamente versato Euro 40.000.000,00.

C. F. Registro delle Imprese di Treviso n° 03598000267 – C.C.I.A.A. TV n° 283753

Partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Iscritta al n° 16 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 – cod. n° 32534

Appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca n° 20026

Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Piazza Rinaldi, 8 – 31100 Treviso (TV) – Tel. 0422 427411 – Fax 0422 427499 – www.clarisleasing.it

Sul piano contrattuale il Cliente-utilizzatore, da un lato, si assume il controllo e la verifica del bene consegnato alle condizioni pattuite, l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il Cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

L'intermediario, nel caso di canoni indicizzati a parametri di riferimento espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), può convenire con il Cliente l'inserimento di un valore minimo (cosiddetto "floor"). Questo significa che il parametro di riferimento applicato non potrà essere inferiore al valore minimo ("floor") stabilito contrattualmente, anche nell'ipotesi in cui il valore del parametro di riferimento risultasse inferiore al valore minimo ("floor").

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (LEGGE N.662/96 ART.2, COMMA 100, LETTERA A)

La Società opera con il Fondo di Garanzia per le PMI, costituito con Legge n. 662/96 (di seguito denominato Fondo).

Il Fondo, regolamentato da proprie Disposizioni Operative, ha lo scopo di consentire alle piccole e medie imprese (PMI) un più facile accesso al credito, mediante il rilascio di una Garanzia pubblica (nella forma di: Garanzia Diretta, Controgaranzia o Cogaranzia) a fronte di finanziamenti concessi. La garanzia del Fondo è in ultima istanza dello Stato, riducendo il rischio delle Banche e degli Intermediari, consente agli stessi di praticare alle imprese condizioni più vantaggiose in termini di tasso e/o di volume di credito concesso.

L'impresa cliente ha la possibilità di richiedere l'intervento del Fondo. In tal caso, la Società valuta l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito: <http://www.fondidigaranzia.it/>

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "**tasso leasing**", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Il "tasso leasing" concretamente praticato al Cliente sulla specifica operazione, che tiene conto fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

Nella tabella sottostante sono riportati i **tassi effettivi** massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	TASSO MASSIMO PRATICATO
LEASING STRUMENTALE	Fino a € 25.000,00	13,7375
	Oltre € 25.000,00	9,9625
LEASING IMMOBILIARE	Tasso fisso	8,3000
	Tasso variabile	7,7250
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALE	Fino a € 25.000,00	12,5625
	Oltre € 25.000,00	12,0125

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di locazione finanziaria è riportato nella tabella allegata relativa alla rilevazione dei **tassi effettivi globali** e consultabile presso la sede della società. Si precisa che trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai tassi soglia specificati sempre nell'allegata tabella.

Parametri e criteri di indicizzazione

Le operazioni possono essere concluse a tasso fisso oppure a tasso variabile.

L'elevato costo del bene e la lunga durata del contratto sono normalmente i fattori determinanti per la conclusione di contratti indicizzati.

Nelle condizioni particolari del contratto che viene stipulato è precisato se il contratto è a tasso fisso oppure a tasso indicizzato.

Viene riportata di seguito la clausola di indicizzazione che indica il parametro scelto: EURIBOR 3M 360, rilevato su "Il Sole 24Ore", la base di riferimento rispetto alla quale sono calcolate le differenze di valore del canone, la franchigia per il calcolo della indicizzazione.

La formula applicata per il calcolo è la seguente:
$$\text{Var} = \frac{Q \times (tm - tr) \times g}{36000}$$

ove:

- Var è la misura della variazione del canone n;
- Q è pari per i contratti regolati rispettivamente a canoni:
 - posticipati, al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1;
 - anticipati, alla differenza tra il capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1 e l'importo del canone n in quanto con scadenza ad inizio periodo;
- tr è il tasso di riferimento di cui all'appendice di indicizzazione del contratto;
- tm è la media aritmetica delle quotazioni del tasso identificato nell'appendice di indicizzazione al contratto rilevata per valuta nel periodo di competenza del canone n;
- g è il numero di giorni di competenza del canone n.

L'intermediario, nel caso di canoni indicizzati a parametri di riferimento espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), può convenire con il Cliente l'inserimento di un valore minimo (cosiddetto "floor"). Questo significa che il parametro di riferimento applicato non potrà essere inferiore al valore minimo ("floor") stabilito contrattualmente, anche nell'ipotesi in cui il valore del parametro di riferimento risultasse inferiore al valore minimo ("floor").

Essendo il contratto di locazione finanziaria a titolo oneroso, il corrispettivo complessivo che l'utilizzatore dovrà pagare al concedente, non potrà essere inferiore al costo di acquisto dei beni detratto il valore finale di riscatto.

Nel caso di contratto con canoni a tasso fisso le condizioni finanziarie sono determinate facendo riferimento all'indicatore Interest Rate Swap (I.R.S.) Lett. Rilevato su "Il Sole 24 Ore" – Circuito Radiocor.

Di seguito vengono riportati per tipologia di beni oggetto dei contratti di leasing i costi massimi applicabili degli oneri ed accessori riportati nelle condizioni particolari del contratto.

Spese massime applicabili a tutte le tipologie di beni (IVA esclusa)

Supplemento istruttoria per operazioni di importazione	€ 2.500,00
Spese perizie tecnico-estimative	Onorari Tariffe Albi Professionali
Liquidazione contributi agevolati (per erogazione)	€ 250,00
Spese registrazione contratti	€ 250,00 + costo registrazione
Variazioni amministrative e contrattuali (cessioni, proroghe, ecc.)	€ 1.000,00
Rilascio procura/dichiarazioni autorizzazioni/attestazioni	€ 250,00 + costi documentati
Spese emissione dichiarazione liberatoria	€ 50,00 + costi documentati
Interessi prefinanziamento	Euribor 3M + 5 punti percentuali
Recupero spese conteggio riscatto anticipato	€ 250,00
Spese di strutturazione dell'operazione	0,5% valore bene, con minimo € 1.000,00
Spese comunicazioni periodiche:	
- formato cartaceo	€ 100,00
- formato elettronico	Gratuite
Spese incasso canoni e altre voci	€ 15,00
Spese per copie documenti e/o richiesta documenti mancanti	€ 250,00 + costi documentati
Spese pagamento imposte e tasse, multe e sanzioni	€ 250,00 + costi documentati
Spese mancato pagamento alla scadenza anche con intervento Agenzie specializzate	10% sull'importo con minimo di € 50,00 più € 250,00 + costi documentati * se con intervento di personale interno o esterno
Interessi di mora	Euribor 3M + 6 punti percentuali
Spese risoluzione contratto	€ 2.500,00
Variazione domiciliazione bancaria	€ 250,00
Variazione anagrafica locatario	€ 250,00 + costi documentati
Costo del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/96) se previsto dal prodotto	1% inteso come valore massimo e se dovuto in base alla normativa vigente

Spese massime per autoveicoli/ imbarcazioni/ aeromobili

Spese istruttoria:	
- autoveicoli:	1% del valore bene con minimo di € 400,00
- imbarcazioni:	1% del valore bene con minimo di € 5.000,00
- aeromobili:	1% del valore bene con minimo di € 5.000,00
Spese gestione riscatto anche anticipato:	
- autoveicoli	€ 500,00 + passaggio proprietà
- imbarcazioni/aeromobili	€ 2.000,00 + costi documentati

Spese pratiche agevolate	€ 2.000,00
Cambio armatore/ capitaneria/ registro iscrizione	€ 2.000,00
Spese delega a condurre	€ 250,00 + costi documentati
Spese gestione sinistri	€ 2.000,00 + costi documentati
Cambio esercizio o aeroporto	€ 2.000,00
Spese rogito fuori Provincia Treviso	€ 500,00 + costi documentati

Spese massime per beni strumentali (beni mobili non registrati)

Spese istruttoria	1% del valore bene con minimo di € 800,00
Spese pratiche agevolate	€ 3.000,00
Spese o commissione di gestione cantiere (anche per contratto fotovoltaico)	0,50% del valore bene con minimo € 1.000,00
Spese gestione sinistri	€ 2.000,00 + costi documentati
Spese gestione riscatto anche anticipato	€ 2.000,00

Spese massime per immobili/ fotovoltaici

Spese istruttoria	2% del valore immobile, con minimo € 1.000,00
Gestione stato avanzamento lavori (singolo SAL)	0,50% del valore immobile, con minimo € 1.000,00
Spese pratiche agevolate	€ 3.000,00
Spese o commissione di gestione cantiere (anche per contratto fotovoltaico)	0,50% del valore bene, con minimo € 1.000,00
Spese rogito fuori Provincia Treviso	€ 500,00 + costi documentati
Spese gestione sinistri	€ 2.000,00 + costi documentati
Spese gestione riscatto anche anticipato:	1% del costo bene, con un minimo di € 2.000,00 + costi documentati
Spese richieste autorizzazioni riguardanti modifiche, addizioni, migliorie, ecc.	1% del valore immobile, con minimo di € 2.000,00

Tra le agevolazioni offerte dalla Società rientra, ove ammissibile, lo strumento agevolativo definito in breve "Beni strumentali – Nuova Sabatini", istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Lo stesso art.2, al comma 2, ha previsto la concessione di finanziamenti, entro il 31 dicembre 2016, da parte di banche o società di leasing, aderenti alla Convenzione MISE-ABI-Cdp, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp).

Con il successivo decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell'art. 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle PMI anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista Cdp, ma anche mediante utilizzo di provvista propria o comunque derivante da altra fonte.

Con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

L'utilizzatore e il concedente non hanno facoltà di recedere dal contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il rapporto si considera concluso solo dopo che l'Utilizzatore, avendo adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali maturati, avrà proceduto con la restituzione del bene o con il pagamento del diritto di opzione contrattualmente previsto. Non appena l'Utilizzatore avrà fornito, altresì, tutta la documentazione richiesta dal Concedente, quest'ultimo, entro 60 giorni (nel calcolo non si tiene conto degli adempimenti notarili e dei tempi necessari per lo svolgimento di qualsiasi attività esterna non dipendente dal Concedente), trasferirà all'Utilizzatore la proprietà del bene.

Reclami, ricorsi e conciliazione

Nel caso in cui insorga una controversia sui prodotti e servizi resi dalla Società, il Cliente può presentare un reclamo a Claris Leasing S.p.A. Si definisce "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta all'intermediario un suo comportamento anche omissivo. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del contratto) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

Il reclamo va inviato in uno dei seguenti modi:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a "Ufficio Reclami Claris Leasing S.p.A. – Piazza Rinaldi 8, 31100 Treviso (TV);
- PEC all'indirizzo: clarisleasing@pec.it;
- fax trasmesso al numero telefonico: 0422.427499.

Claris Leasing S.p.A. provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente. La Società deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il

sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e l'intermediario devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di presso l'ABF.

LEGENDA

- **Canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria.
- **Concedente:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria.
- **Floor:** limite minimo predeterminato sotto il quale il parametro di indicizzazione del contratto non potrà mai scendere, anche se i tassi di mercato dovessero scendere al di sotto di esso.
- **Foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
- **Opzione finale di acquisto o di proroga:** è la facoltà in forza della quale il Cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito.
- **Parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
- **Soggetto convenzionato:** è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti.
- **Tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
- **Tasso effettivo globale medio (Tegm):** previsto dall'art.2 della legge usura (L.108/1996) indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui).
- **Tasso leasing:** il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione "Principali condizioni economiche"..
- **Utilizzatore/conducente:** è il Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
- **Valuta:** è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente

Io sottoscritto _____, in qualità di _____

della Società/ditta individuale _____.

DICHIARO

di aver preso visione e di aver ricevuto copia del presente foglio informativo in data _____.

Firma del cliente

Firma del soggetto che entra in contatto col cliente

TASSI SOGLIA OGGETTO DEL FOGLIO INFORMATIVO
D.M. del 26/09/2020
PERIODO: A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2020

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	TEGM III 2019	TEGM IV 2019	TEGM I 2020	TEGM II 2020	Tasso soglia dal 1° OTTOBRE 2020
Leasing strumentale	Fino a 25.000,00	7,99	8,04	8,09	7,79	13,7375
	Oltre 25.000,00	4,69	4,68	4,69	4,77	9,9625
Leasing immobiliare	Fisso	3,88	3,49	3,53	3,44	8,3000
	Variabile	3,06	3,00	2,98	2,98	7,7250
Leasing autoveicoli e aeronavale	Fino a 25.000,00	7,26	7,28	7,04	6,85	12,5625
	Oltre 25.000,00	6,33	6,20	6,46	6,41	12,0125